

## **L'infortunio da covid al vaglio della giurisprudenza di merito**

Le tre sentenze dei giudici di merito di seguito riportate che hanno affrontato la questione relativa all'inquadramento di certe conseguenze dell'infezione da covid, con i relativi riflessi in ambito assicurativo, ed in particolare nell'ambito delle assicurazioni private contro gli infortuni, consentono un primo sintetico esame delle argomentazioni proposte in argomento.

Come noto, la prima questione che in dottrina è stata affrontata è rappresentata dal quesito se l'infezione da covid sia da considerarsi un infortunio od una malattia come sostenuto dai soggetti convenuti nei giudizi conclusi con le predette sentenze al fine di escludere l'operatività della polizza infortuni.

La risposta ora fornita dai giudici di merito è stata quella di considerare l'infezione da covid alla stregua di un infortunio con la conseguenza di considerare l'evento morte ad esso conseguente indennizzabile anche in forza dei contratti di assicurazione privata contro gli infortuni e ciò in linea con quanto d'altronde già riconosciuto in ambito di malattie ed infortuni su lavoro ( Per richiami e riferimenti sulle opposte argomentazioni sostenute in argomento si rinvia a A. Polotti di Zumaglia - Indennizzabilità dei danni da coronavirus da parte delle assicurazioni private contro gli infortuni. Le opposte posizioni. In *Ridare* 3/8/2020; v. anche dello stesso autore per un esame generale dell'argomento – Le infezioni da coronavirus e le assicurazioni dei danni alla persona in *Ridare* 25/5/2020; ed anche *Il coronavirus e le possibili sue implicazioni per gli assicurati in Unarca*; per un esame delle varie problematiche poste in generale dal covid v. M. Rossetti- *L'assicurazione e l'emergenza covid in Assicurazioni* edizione di Giappichelli on line)

Di fatto, non pare contestabile la considerazione per la quale l'infezione da virus rappresentando un evento dovuto a causa, fortuita violenta ed esterna riveste tutte le caratteristiche configuranti un infortunio come ben evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in precedenza richiamate cui le sentenze qui riportate si sono adeguate.

La difesa che principalmente hanno adottato i convenuti costituiti nelle cause concluse con le sentenze qui riportate si è articolata come già accennato, in argomentazioni tendenti ad inquadrare l'infezione da covid nell'ambito della malattia e non dell'infortunio.

Si ritiene pertanto il caso di cercare di enucleare anzitutto le caratteristiche della malattia per vedere se vi sia la possibilità di seguire o meno dette argomentazioni partendo dalla stessa definizione di malattia.

L'INAIL definisce la malattia professionale come una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)

Il criterio discriminatorio tra infortunio e malattia viene così individuato nel fatto che la causa ha nel primo le caratteristiche della rapidità e concentrazione mentre nella seconda ha la caratteristica della lentezza.

Per meglio chiarire il concetto si ritiene di richiamare la definizione di malattia che normalmente viene ora accettata e che fa riferimento allo stato di sofferenza di un organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia e il complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano.

Ma la causa che provoca quello stato di sofferenza può essere una causa esogena e che quindi proviene dall'esterno come nel caso dell'infortunio od una causa endogena che, invece, proviene dall'interno del corpo umano e che comporta quelle patologie definite appunto malattie.

La stessa Suprema Corte, decidendo in ordine all'applicabilità o meno del principio indennitario ad assicurazione invalidità permanente da malattia, distinse, a seconda del tipo di causa che ha provocato lo stato di sofferenza, tra invalidità permanente da malattia ed infortunio. Si precisò infatti che l'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia "... al pari di quella per l'infortunio non mortale dalla quale si differenzia solo perché il danno alla persona deriva da un processo morboso interno alla stessa e non da un fattore causale esterno ad essa, rientra nell'ambito dell'assicurazione danni..." (così in motivazione Cass. Civ. Sez. III, Ord. 4/5/2018 n. 10602)

Dalla definizione dell'INAIL e da quanto rilevato dalla Suprema Corte si deduce dunque che la differenza tra malattia ed infortunio è costituita dal fatto che la prima consegue a causa interna ed agisce lentamente e progressivamente sull'organismo mentre il secondo consegue a causa esterna, violenta e concentrata nel tempo.

A ben vedere però se si fa riferimento alla generica definizione di malattia intesa come uno stato di sofferenza di un organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia si potrebbe pensare che qualsiasi causa e quindi sia quella interna che quella esterna provoca detto stato di sofferenza. Ed allora anche l'infortunio diventerebbe una malattia sia pur caratterizzata dall'essere provocata da causa esterna e concentrata nel tempo così differenziandosi dagli altri stati di sofferenza provocati da causa interna con azione progressiva ed identificati dal nome attribuito al singolo morbo (e parlando di tipo di morbo si farà riferimento, ad esempio, a scarlattina influenza ecc. lemmi che normalmente identificano le singole malattie).

Altra argomentazione formulata da chi contesta la qualificazione dell'infezione da covid nell'ambito dell'infortunio si basa nel sostenere la mancanza, in detta infezione, della causa violenta per cui mancherebbe uno degli elementi costitutivi dell'infortunio.

Anche tale eccezione viene peraltro agevolmente respinta dalle considerazioni in particolare ben sviluppate dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, che dimostrano chiaramente come anche nelle infezioni microbiche o virali sia ravvisabile la presenza della causa violenta proprio per la loro modalità di azione.

Chiarito dunque che anche le infezioni microbiche o virali possono venir inquadrare, in determinate circostanze, nell'ambito dell'infortunio, così differenziandosi dalla malattia, restava il problema della loro copertura assicurativa non solo nell'ambito della legislazione in materia di malattie ed infortuni professionali, che nulla oppone al riguardo, ma anche nell'ambito dell'assicurazione privata infortuni.

E per rispondere a tale quesito non restava che un'attenta analisi delle condizioni contrattuali dei contratti di assicurazione contro gli infortuni, analisi che nelle tre sentenze di seguito riportate, è stata effettuata con un accurato utilizzo delle norme dettate in tema di interpretazione dei contratti.

Non resta a questo punto che concordare con le tre predette decisioni che hanno correttamente impostato il problema ora postosi all'attenzione degli interpreti addivenendo a soluzioni senz'altro corrette e ben motivate.

Alberto Polotti di Zumaglia